

Il diritto penale del lavoro intreccia svariate questioni di carattere generale, di parte speciale e di responsabilità da reato degli enti, di per sé non certo “semplici”, la cui soluzione sfugge almeno in parte alle prospettive della (ri-)codificazione, sia essa della parte speciale che della parte generale. Un indice, anche solo cursorio, dei temi salienti di questa parte della parte speciale, “multilivello”⁽¹⁾ e “iperspecializzata”⁽²⁾, è sufficiente per avvalorare l’ipotesi che la *reductio ad unitatem* nel codice è una meta non solo chimerica ma anche non necessariamente auspicabile, salvo che, alla stessa stregua di novelli “tolemaici”, si concepisca l’idea codicentrica quale unico ed esclusivo modulo organizzativo del sistema penale compatibile con il firmamento costituzionale⁽³⁾.

Quanto alla teoria del reato si considerino: la relazione tra colpa generica e colpa specifica, la definizione e i limiti della *culpa in eligendo* e della *culpa in vigilando*, l’estensione e requisiti della delega di funzioni, la delimitazione del principio di affidamento, la definizione e delimitazione delle fonti dell’obbligazione di garanzia, i limiti del concorso colposo(/cooperazione colposa), della combinazione e dell’interferenza delle forme di manifestazione del reato, le correlazioni tra colpa penale “personale”, colpa di organizzazione e politica di impresa.

Quanto ai temi di parte speciale si considerino: la riforma delle incriminazioni in materia di omicidio e lesioni personali (anche in relazione al delitto dell’art. 603-*bis* c.p.), l’eventuale previsione di un titolo del codice specificamente dedicato alla tutela del lavoro (ed eventualmente delle relazioni sindacali), le prospettive di ri-codificazione completa o perlomeno parziale di alcune contravvenzioni contenute nelle leggi penali speciali.

Quanto alla responsabilità da reato degli enti si considerino i rapporti tra MOGC e DUVRI, le connessioni tra colpa di organizzazione e requisiti di imputazione della responsabilità da reato all’ente e, in ogni caso, la riscrittura dell’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 (interesse e vantaggio).

Nei limiti di un discorso incentrato sulla riforma della parte speciale del codice penale i temi di discussione non eccentrici riguardano il destino degli artt. 589 e 590 cpv e l’introduzione di un nuovo titolo del libro secondo del codice penale (magari l’VIII-*bis*) nel quale potrebbero confluire alcuni delitti già contemplati dal codice (es. i reati ex artt. 437, 451, 603-*bis* e quelli ex artt. 503, 504, 505, e 506 salvo che non si intenda disporre l’abrogazione per la parte che non è già stata falciata dalla Consulta).

Quest’ultimo ambito di intervento, tuttavia, esula dal perimetro della ricerca assegnata al nostro sottogruppo e, quindi, non resta che concentrarsi sulle prospettive di riforma dell’omicidio e delle lesioni “sul lavoro”.

In primo luogo, si tratta di decidere se mantenere l’impostazione attuale ovvero assecondare il trend della differenziazione della risposta sanzionatoria agli eventi lesivi o letali colposi più frequenti e più spiccatamente tipizzati. Le tracce di specializzazione già presenti nel sistema (si pensi, oltre all’aggravamento della pena previsto dai capoversi degli artt. 589 e 590 c.p., al raddoppio dei termini prescrizionali, alla previsione dell’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001) e l’evidenza di un formante,

(1) D.CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza sul lavoro: un sistema a più livelli*, in Id. – F.Curi – S. Tordini Cagli – V.Torre – V.Valentini, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 29.

(2) G.MARRA, *Razionalità delle regole, regolazione del rischio e sistema penale. Un’introduzione*, in ID., *Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale. Tre studi sulla tutela della sicurezza sul lavoro*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 27.

(3) Sulla “tirannia” della codificazione cfr. G.LOSAPPIO, *La riforma del diritto penale. Codice e leggi penali speciali. “Critica rimozionale”, “volidificazione”, “poli-centrismo”*, in *Ind. pen.*, 2003, p. 109; ID., *Il sottosistema nel diritto penale. Definizioni e ridefinizione*, *ivi*, 2005, p. 3; ID., *Riforma del codice e diritto penale dell’economia*, in *L’unità del sapere giuridico ed eterogeneità dei saperi del giudice. Quaderni del Dipartimento di Diritto Penale, di Diritto Processuale Penale e di Filosofia del Diritto dell’Università degli Studi di Bari*, a cura di V. Garofoli, Giuffrè, Milano, 2005, p. 203-213; ID., *Complessità e sistema penale. Prime riflessioni sul “nichilismo” penale*, *ivi*, p. 214.

sufficientemente profilato e di devastante impatto casistico potrebbero suggerire di optare per l'ennesimo *spin off*.

A seguire si porrebbero – tra gli altri – cinque problemi di variabile complessità/difficoltà:

- il primo riguarda la scelta tra l'istituzione di un'autonoma fattispecie incriminatrice ovvero la conferma dell'opzione circostanziale (a.);
- il secondo riguarda il destino penale delle lesioni colpose, perlomeno, di quelle lievissime e lievi (b.);
- il terzo riguarda l'eventuale profilatura degli autori del reato (o comunque dei soggetti cui sarebbe riferibile la circostanza) (c.);
- il quarto riguarda la formulazione dei profili soggettivi della fattispecie (d.)
- il quinto la previsione o meno di circostanze speciali (e.)

Summa capita

- A. A favore dell'introduzione di un'inedita fattispecie incriminatrice milita l'interazione sinergica tra le (già accennate) ragioni che giustificano lo *spin off* degli ipotizzati artt. 589-*quater* e 590-*septies* (specificità della disciplina, evidenza del formante, casistica tragicamente poderosa, trend politico-criminale) e ulteriori considerazioni come la fittissima intelaiatura cautelare-prevenzionistica extrapenale e gli effetti sul piano dell'omogeneità/ragionevolezza del sistema espressi dalla "sussidiarizzazione" degli artt. 589 e 590 c.p. corrispondente al processo di differenziazione della disciplina delle lesioni/omicidio stradale e della responsabilità colposa dell'esercente le professioni sanitarie. Un'aggravante (sia pure ad effetto speciale), di per sé esposta al rischio di annichilimento nel giudizio di bilanciamento, non sembrerebbe offrire una risposta adeguata. Per contro, la previsione di una super-aggravante, più o meno ampiamente sottratta alla comparazione con le concorrenti circostanze di segno opposto, non sembra preferibile alla previsione di un'autonoma fattispecie criminosa per le ben note frizioni con il principio-criterio di ragionevolezza che una soluzione di questo tipo comporterebbe.
- B. Si conferma anche in materia di infortuni sul lavoro l'indirizzo, espresso con riferimento alle lesioni "stradali", di depenalizzare le lesioni lievissime e lievi.
- C. È noto che i reati di lesioni e omicidio "sul lavoro", nonostante la formulazione tipica dei reati comuni (alla quale allude il pronome "chiunque"), nella maggior parte dei casi si manifestano nella forma di reati propri del datore di lavoro (di fatto o di diritto) e degli altri soggetti che nel sistema di prevenzione e protezione (SPP) sono titolari di posizioni di garanzia. In rapporto a questa considerazione rischierebbe di essere persino controproducente la previsione di una definizione del datore di lavoro, ad uso esclusivamente penalistico, diversa da quella del d.lgs. n. 81 del 2008. L'esperienza delle aule giudiziarie, del resto, insegna che le criticità "applicative" non sorgono in relazione alla identificazione di questa figura, quanto piuttosto alla perimetrazione dell'obbligo di impedire l'evento soprattutto nel caso molto frequente di plurisoggettività sincronica e diacronica. La parte speciale del codice non sembra essere la sede più idonea per risolvere questi problemi che non inquadrano affatto una questione specifica ed esclusiva del diritto penale del lavoro ma un tema di parte generale che si manifesta con frequenza nel diritto penale del lavoro ma con altrettanta frequenza si manifesta anche in altri plessi della responsabilità colposa.

D. Quello della definizione dei profili soggettivi è l'aspetto più delicato dal punto di vista dogmatico ma non manca certo di spinosi versanti politico-criminali. In estrema sintesi (semplificando, anche brutalmente, il ventaglio delle soluzioni possibili), si possono ipotizzare tre alternative:

- a. mantenere la formulazione attuale che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale dominante, riferisce l'aggravamento di pena alla circostanza che l'evento sia (anche labilmente) collegato all'attività lavorativa, quale che sia la pertinenza della regola cautelare violata con il set, peraltro fittissimo, di regole cautelari specifiche ed esclusive del SSP;
- b. adottare una formulazione più selettiva, analoga alla definizione di colpa circolatoria elaborata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sancendo che ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 589-*bis* c.p. non è sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza o che si limitano a porre un generico obbligo di garanzia, essendo invece necessaria la violazione di specifiche norme sulla circolazione stradale che contengano regole cautelari⁽⁴⁾;
- c. adottare una formulazione ispirata a quella dell'art. 590-*sexies* con esclusione della punibilità qualora l'evento si sia verificato nonostante il rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida approvate dall'Inail ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. z) del d.lgs. 81/2008 (la formula potrebbe essere estesa ai best standard dell'Ohsas, in particolare 18001:07, e alle buone prassi).

E. Quanto alle circostanze nel sottogruppo non è emerso un indirizzo unitario. Non si è registrata unanimità di vedute circa la proposta di introdurre le aggravanti della violazione dell'art. 17, co. 1, lett. a) e b) del d.lgs. 81 del 2008 (omessa adozione del DUVRI e nomina del RSPP), ovvero di violazione dell'art. 603-*bis* c.p. (ovviamente nell'ipotesi che la morte non sia la conseguenza della condotta delittuosa) che potrebbero essere formulate come segue:

La pena è aumentata se il datore di lavoro ha violato una soltanto o entrambe le disposizioni delle lettere a) e b) dell'art. 17, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 81 del 2008 anche se è stata dichiarata l'estinzione del reato dell'art. 55, co 1, del d.lgs. n. 81.

*La pena è altresì aumentata se il rapporto di lavoro con la vittima si era costituito o si svolgeva in violazione dell'art. 603-*bis* c.p..*

È stata invece condivisa la proposta di non prevedere una specifica attenuante (ad effetto speciale o meno) per il caso che concausa dell'evento sia stata la condotta del lavoratore (colposa o meramente concausale). Si è preferito rinviare l'esame delle complesse e delicate questioni esegetiche e politico-criminali che pone una scelta di campo in questa materia ad una fase successiva del lavoro. È condivisa invece l'ipotesi di aggravamento della responsabilità nel caso di pluralità di eventi lesivi/letali.

⁽⁴⁾ Cfr. ad es. Cass. pen., Sez. IV, 5 giugno 2018, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 4, p. 510, con nota di E.PENCO, *Novità interpretative in tema di colpa "con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale"*.

«Art. 589-quater. – (Omicidio sul lavoro). – *Chiunque cagiona la morte di una persona per colpa dipendente dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione ... Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagiona la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni personali di cui all'art. 590 commi 1 e 2 si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata ...*

«Art. 590-septies. – (Lesioni sul lavoro). – *Chiunque cagiona ad una persona le lesioni personali di cui all'art. 590, co 1, c.p., per colpa dipendente dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione ... Chiunque cagiona ad una persona le lesioni personali di cui all'art. 590, co 2, c.p., per colpa dipendente dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione ... Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la lesione di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata ...*

Lo *spin off* degli artt. 589-*quater* e 590-*septies* impone un intervento di coordinamento dell'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001. L'occasione è propizia per superare alcune mende testuali e difettosità di coordinamento rilevate nella formulazione in vigore. Anche in questo caso si è ritenuto di non affrontare questioni di carattere generale, come, in particolare, quella relativa ai criteri di imputazione del reato all'ente nel caso di delitto colposo che non riguarda solo la materia degli infortuni sul lavoro. Si è ritenuto, invece, di affrontare la questione dei rapporti tra DUVRI e MOGC.

«Art. 25-*septies*. – (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime sul lavoro) – «1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale si applica una sanzione pecuniaria in misura pari Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata ...*

2. *In relazione ai delitti di cui all'articolo 590-*septies*, commi 1 e 2 si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata ... ».*

3. *L'ente non è punibile se ha adottato ed ha efficacemente attuato il documento di cui all'art. 17, co. 1, lett. a) del d.lgs. 81 del 2008».*